

STATUTO

IMPRESA SOCIALE VALLULIVI SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA GENERALE
MANUEL BELGRANO 4

Numero REA: IM - 225996

Codice fiscale: 01736580083

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
ed il primo si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico
della società.

Dichiarano i costituiti che l'importo globale approssimativo
delle spese per la costituzione poste a carico della società
è di Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presen-
te atto e dallo Statuto di cui infra si fa riferimento alle
disposizioni di legge in materia.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del-
l'articolo 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La Società è denominata: "**IMPRESA SOCIALE VALLULIVI SRL**".

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute
nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizio-
ni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche
ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo
Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e
delle leggi speciali in tema di società a responsabilità li-
mitata.

Art. 2 - Sede

L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Imperia.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) interventi, prestazioni e assistenze sanitarie;
- b) interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; educazione, istruzione e formazione extrascolastica, universitaria e post universitaria; organizzazione e gestione asili nido, scuole materne, asili estivi; assistenza di ogni ordine e grado, pre e dopo scuola, sportello ascolto, campeggi, campi scuola ed accompagnamento e trasporto mediante Scuola Bus;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; pulizia in genere civili ed industriali e di ogni bene o sito pubblico; lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; gestione, conservazione e creazione di siti museali, ambientali, storici, artistici, turistici, sportivi, nessun escluso e tutte le attività connesse;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultu-

rali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

r) organizzazione e gestione mense aziendali e scolastiche, preparazione e somministrazioni pasti, somministrazione di alimenti e bevande in genere in ed in qualsiasi luogo privato o pubblico; veicolare e trasportare i pasti con mezzi propri o attraverso soggetti autorizzati.

s) servizi di: lavanderia, stireria, giardinaggio, guardiannaggio, custodia e vigilanza in genere, logistica (con mezzi propri o di terzi) servizi postali e di recapito, affissioni manifesti, servizi pubblicitari e servizi a domicilio in generale, manutenzione e gestione parcheggi, servizi di spiaggia e pulizia degli arenili.

t) gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di ricovero a ciclo continuo e/o diurno;

u) Gestione strutture per accoglienza residenziale e semiresidenziale per il contrasto alla grave emarginazione adulti e per l'inclusione sociale, come comunità alloggio, comunità

protette, comunità familiari ad accoglienza mista, alloggi protetti per persone con disabilità;

v) cure domiciliari e cure palliative domiciliari;

w) tutti i servizi cimiteriali e inerenti alla gestione delle salme ed i resti mortali e di tutte le operazioni funerarie permesse dalla legge.

x) cura del verde manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti i servizi rurali ed agricoli comunque denominati.

Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, e, purchè non nei confronti del pubblico, finanziaria, ritenuta necessaria ed utile al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili ai sensi di legge.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale del territorio.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci.

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare

dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a. r. o p.e.c. inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge. Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 13 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma in-

diretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'articolo 3 del dlgs. 112/2017.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'impresa Sociale;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci

dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e il Sindaco Unico o i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti

ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale

in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle

in un prospetto apposito del suo curriculum professionale,
per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;
le;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 21 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il

Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile. In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e

dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno o più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 27 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in al-

ternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art. 27 bis - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 28 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti sul territorio da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 30 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa So-

ziale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le eventuali modalità di nomina, da parte dei lavoratori e degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 32 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 33 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me Notaio come per legge, essendo le ore diciannove e minuti dieci.

Consta di otto fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti a mano da me Notaio su pagine trenta e quanto di questa trentunesima.

Firmato: Leonarda Acquarone

Don Matteo Boschetti

Giovanni Colombo

Luca Ghiglione

Merlo Marco

Venuto Giuseppe

FRANCO AMADEO Notaio.